

Traccia

Tizio affida a Caio i lavori di rifacimento integrale della copertura della sua abitazione, consistente in una villa unifamiliare con tetto a falde, che è da tempo affetto da numerose infiltrazioni. Tizio nomina Sempronio direttore dei lavori, con compiti sia di progettazione sia di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori. Le parti concordano che la fornitura dei materiali sia a carico del committente Tizio. Al termine dei lavori, si verifica che le infiltrazioni persistono a causa di un difetto del materiale fornito nonché di vizi di progettazione e di esecuzione. Tizio si rivolge al proprio legale per ottenere, da chi spetta, il ripristino dell'opera conformemente alle regole dell'arte, nonché il risarcimento del danno sofferto per il perdurare delle condizioni di insalubrità degli ambienti interessati dalle infiltrazioni. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l'atto giudiziario più adeguato a tutelare le ragioni del proprio assistito in giudizio.

Elaborato 1)

TRIBUNALE ORDINARIO DI [LUOGO]

ATTO DI CITAZIONE

Il Sig. **TIZIO**, C.F. [...], residente in [...], elettivamente domiciliato in [...], presso e nello studio dell'Avv. [...], C.F. [...], PEC [...], Fax [...], che lo rappresenta e difende giusta procura in calce/al margine,

cita

CAIO, titolare dell'impresa edile “[...]”, C.F. [...], P.IVA [...], con sede in [...], PEC [...];

SEMPRONIO, C.F. [...], architetto/ingegnere, con studio in [...], PEC [...];

a comparire innanzi all'Ill.mo Tribunale di [luogo], all'udienza del giorno _____, ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di legge e con l'avvertimento che la mancata costituzione nei termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 166 e 171-ter c.p.c., per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

che di seguito si svolgono previa esposizione dei fatti e dei motivi di diritto.

1) I fatti

Tizio, proprietario di una villa unifamiliare sita in [indirizzo], affetta da tempo da infiltrazioni nella copertura a falde, affidava a **Caio** l'esecuzione dei **lavori di rifacimento integrale del tetto**. Con distinto incarico, nominava **Sempronio** quale **direttore dei lavori**, attribuendogli anche i compiti di **progettazione** e di **vigilanza sulla corretta esecuzione**. Per espressa pattuizione, la **fornitura dei materiali** necessari alla realizzazione dell'opera era a carico del committente Tizio, mentre l'impresa esecutrice provvedeva alla posa in opera e alle lavorazioni.

I lavori venivano ultimati in data [...]. Pochi mesi dopo, malgrado l'apparente conclusione a regola d'arte, **le infiltrazioni persistevano** e, anzi, si intensificavano in occasione delle piogge, con macchie diffuse e muffe su intradosso, locali sottotetto e vani di primo piano, tali da rendere **insalubri** gli ambienti. Dalle prime verifiche e da perizia di parte emergono **cause concorrenti**: a) **difetto dei materiali impermeabilizzanti** forniti dal committente (guaina/tegole/coperture risultate inidonee allo scopo); b) **vizi di progettazione** (errato dettaglio dei nodi critici – colmo, linee di gronda e compluvi – e insufficiente pendenza/ventilazione); c) **vizi esecutivi** dell'appaltatore (imperfetta posa delle membrane e carente sigillatura dei risvolti).

Tizio inviava tempestiva **denuncia dei vizi e messa in mora** ai sensi di legge, chiedendo la rimozione delle difettosità e il ripristino dell'opera; a fronte di interventi tardivi e inidonei,

nonché del rimpallo di responsabilità tra impresa e direttore dei lavori, la situazione permaneva irrisolta, aggravando il pregiudizio all’immobile e il disagio abitativo.

2) In diritto

2.1 Qualificazione del rapporto e regole applicabili

Il rapporto tra Tizio e Caio integra un **contratto di appalto**. In materia, il codice civile prevede, tra l’altro: l’obbligo dell’appaltatore di **garantire i vizi e le difformità** (art. 1667 c.c.), con i rimedi tipici di cui all’**art. 1668 c.c.** (eliminazione dei vizi a spese dell’appaltatore, riduzione del prezzo o risoluzione, salvo risarcimento); e la **responsabilità aggravata ex art. 1669 c.c.** per rovina/pericolo di rovina o **gravi difetti** di opere immobili destinate per loro natura a lunga durata.

Benché la **materia** sia stata fornita dal committente, la legge impone all’appaltatore un preciso **onere di avviso**: l’**art. 1663 c.c.** stabilisce che l’appaltatore, in quanto “tecnico dell’arte”, deve **dare pronto avviso** al committente dei **difetti della materia da questi fornita**, ove questi emergano nel corso dei lavori e possano comprometterne la regolare esecuzione; in difetto, **risponde** dei danni derivati dall’utilizzo di materiali inidonei. Tale regola si coordina con l’**art. 1658 c.c.** (fornitura della materia) e non è derogabile in ragione di patti di mero scarico.

Sul punto, la **Cassazione** ha chiarito che, se i materiali forniti dal committente sono **inidonei**, l’appaltatore deve **contestare e, occorrendo, sospendere i lavori**, non potendo limitarsi ad eseguire acriticamente: in mancanza, **risponde** dei vizi dell’opera ai sensi dell’**art. 1663 c.c.** (Cass. civ., Sez. II, 17 maggio 2010, n. 12044).

2.2 Gravi difetti, ristrutturazioni e coperture

Le **infiltrazioni d’acqua** che compromettono la **funzionalità** e il **normale godimento** dell’immobile rientrano nel concetto di **gravi difetti** ex art. 1669 c.c., senza che sia necessario un pregiudizio alla staticità: ciò vale, in particolare, quando l’impermeabilizzazione sia inidonea o mal eseguita e gli ambienti divengano insalubri. La giurisprudenza di merito e di legittimità include espressamente, tra i gravi difetti, le **carenze di impermeabilizzazione** e le **infiltrazioni**.

Le **Sezioni Unite** della Cassazione hanno inoltre affermato che l’**art. 1669 c.c. si applica anche alle opere di ristrutturazione e agli interventi manutentivi di lunga durata**, non solo alle costruzioni ex novo. La copertura rifatta di un edificio destinato a lunga durata rientra quindi nell’ambito applicativo della norma.

2.3 Responsabilità dell’appaltatore e del direttore dei lavori/progettista

Caio risponde **contrattualmente** per inesatta esecuzione dell’opera (art. 1218 c.c.) e **garantisce** i vizi (artt. 1667-1668 c.c.), oltre a rispondere ex **1669 c.c.** per i **gravi difetti** della copertura che si sono manifestati entro il termine decennale e sono stati denunciati nei

termini. Il suo inadempimento emerge, sia per la **cattiva esecuzione**, sia per avere **impiegato materiali inidonei senza il necessario avviso/sospensione**.

Quanto a **Sempronio**, in qualità di **progettista e direttore dei lavori**, egli risponde a titolo **contrattuale** (prestazione d'opera intellettuale) e **speciale ex art. 1669 c.c.**, ove abbia concorso, con colpa professionale, alla produzione dei gravi difetti, per **carenze progettuali e omessa vigilanza** sulla corretta esecuzione e sulla idoneità tecnica delle soluzioni costruttive adottate. È ius receptum che la responsabilità ex art. 1669 si estende anche al **progettista/DL** che abbia contribuito causalmente ai vizi: Cass. civ., Sez. II, 9 novembre 2017, n. 26552.

Resta salva, per il professionista, la regola dell'**art. 2236 c.c.**, che limita la responsabilità ai soli casi di **dolo o colpa grave** quando la prestazione implichì problemi tecnici di **speciale difficoltà**: evenienza che, nel rifacimento di una copertura a falde, con tecnologie ordinarie di impermeabilizzazione e ventilazione, non ricorre.

Dato il **concorso** delle condotte (difetto dei materiali non segnalato dall'appaltatore; progettazione carente; direzione lavori inadeguata; esecuzione non a regola d'arte), la **responsabilità è solidale** tra Caio e Sempronio, ai sensi dell'**art. 2055 c.c.** (con diritto di regresso interno in proporzione alle rispettive colpe).

2.4 Termini di denuncia e azione

La **denuncia** ex art. 1669 c.c. è stata inviata **entro un anno dalla scoperta**, termine che, per costante giurisprudenza, **decorre** solo dal momento in cui il committente abbia acquisito un **apprezzabile grado di conoscenza** della **gravità** dei difetti e della loro **derivazione causale** dall'opera (conoscenza spesso mediata da accertamenti tecnici). L'**azione** è poi proposta entro **l'anno dalla denuncia**, come da atti che si depositano.

In via **subordinata e gradata**, ove il Giudice ritenesse non integrati i presupposti dell'art. 1669 c.c., Tizio invoca la **garanzia per vizi e difformità ex art. 1667 c.c.** e i rimedi dell'**art. 1668 c.c.**, avendo comunque denunciato i vizi **entro 60 giorni dalla scoperta** e agito entro il **termine biennale** di prescrizione.

2.5 Danni risarcibili

Oltre al **ripristino** a regola d'arte (forma specifica), Tizio ha diritto al **risarcimento integrale** dei **danni** conseguenti all'inadempimento/illecito, ai sensi degli artt. **1218 e 1223 c.c.**: **spese** per interventi provvisori, **spese tecniche** (perizie/CTP), **maggiori consumi energetici** dovuti a umidità, **deprezzamento** dell'immobile, **danno da mancato godimento** (ivi compresi eventuali costi di alloggio alternativo), nonché **danno alla salute** se provato (con riserva di CTU medico-legale), oltre ad **interessi e rivalutazione**.

3) Istanza istruttoria

Alla luce della natura tecnica delle questioni, si chiede disporsi **Consulenza Tecnica d'Ufficio** ex artt. 191 ss. c.p.c., con i seguenti **quesiti indicativi**:

1. accerti il CTU le **cause** delle infiltrazioni e l'eventuale concorso di **difetti dei materiali, vizi di progettazione e vizi esecutivi**;
2. verifichi la **non conformità** dell'opera alle **regole dell'arte** e alle norme tecniche di settore;
3. individui gli **interventi necessari** per il **ripristino** della copertura e **stimi i costi**;
4. quantifichi i **danni** patiti dal committente per il **perdurare** delle condizioni di **insalubrità**.

Si **chiede** altresì:

- l'**ordine di esibizione** ex art. 210 c.p.c. a Caio e a Sempronio di **progetto, elaborati esecutivi, giornale dei lavori, SAL, certificazioni** dei materiali;
- l'**interrogatorio formale** dei convenuti;
- prova per **testi** sui capitoli dedotti in comparsa conclusionale/prima udienza.

4) Domande

Per tutto quanto sopra, **Tizio**, come sopra rappresentato e difeso,

chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, respinte ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

1. **accerti e dichiari la responsabilità** di **Caio** e di **Sempronio** per i **gravi difetti** della copertura dell'immobile di Tizio, ai sensi dell'**art. 1669 c.c.**, e/o, in via subordinata, per **vizi e difformità** ex **art. 1667 c.c.**, per **inadempimento** contrattuale ex **art. 1218 c.c.**; **per l'effetto**,
2. **condanni** i convenuti, **in solido** tra loro, ex **art. 2055 c.c.**, a **ripristinare** l'opera a **regola d'arte** entro il termine che sarà fissato, a **loro spese**, secondo le indicazioni del CTU e nel rispetto delle norme tecniche e di sicurezza; in **alternativa** (in caso di rifiuto o inidoneità degli interventi) **condanni** i convenuti al **pagamento** in favore di Tizio della somma corrispondente al **costo degli interventi riparativi** necessari, oltre **interessi e rivalutazione** sino al soddisfo;
3. **condanni** i convenuti, sempre **in solido**, al **risarcimento** di **tutti i danni** patrimoniali e non patrimoniali subiti da Tizio, ivi compresi **spese tecniche, spese provvisionali, danno da mancato godimento e eventuale danno alla salute** se accertato, con **liquidazione** anche in via equitativa, oltre **interessi e rivalutazione** ai sensi dell'**art. 1223 c.c.**;
4. **ordini** ai convenuti l'**esibizione** dei documenti tecnici di cui sopra e disponga **CTU**;
5. **condanni** i convenuti alla **rifusione delle spese** di lite, diritti ed onorari, oltre accessori di legge.

5) Valore della causa

Ai soli fini di legge, la presente controversia è di **valore indeterminato** (con riserva di precisazione all'esito della CTU).

6) Indicazioni ex art. 163 c.p.c.

Il convenuto è **invitato a costituirsi** nel termine di **[X] giorni** prima dell'udienza indicata, ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c., depositando comparsa di risposta, a pena delle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.; si **avverte** che, in difetto, si procederà **in sua contumacia**.

Luogo e data

Avv. [...], difensore di Tizio
(firma)

7) Procura alle liti

Il sottoscritto **Tizio** elegge domicilio come sopra e **nomina e costituisce** quale proprio procuratore e difensore l'Avv. [...], conferendogli ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di conciliare e transigere, chiamare in causa terzi, farsi sostituire, rinunciare agli atti, proporre appelli cautelari e reclami.

Tizio (firma)
Avv. [...] (autenticazione)

Documenti che si producono: contratto di appalto; incarico e disciplinare al direttore dei lavori; progetto ed elaborati; SAL e certificati dove disponibili; comunicazioni e contestazioni; perizia di parte con documentazione fotografica; corrispondenza e PEC; preventivi e fatture per interventi provvisori; ogni altro atto utile.

Elaborato 2)

ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO

Davanti al Tribunale di [indicare la sede competente]

TIZIO (CF/P.IVA [omissis]), rappresentato e difeso dall'avv. [omissis], eletto domicilio presso lo studio legale in [indirizzo],

contro

CAIO (CF/P.IVA [omissis]), residente in [indirizzo],

SEMPRONIO (CF [omissis]), residente in [indirizzo],

Premesso in fatto:

1. L'affidamento dei lavori e il rapporto contrattuale

Con contratto verbale/scritto in data [omissis], Tizio ha affidato a Caio l'esecuzione dei lavori di rifacimento integrale della copertura della propria abitazione, villa unifamiliare con tetto a falde, affetta da infiltrazioni. Il contratto rientra nella categoria dell'appalto ex art. 1655 c.c., con obbligo per Caio di eseguire l'opera a regola d'arte, ai sensi dell'art. 1657 c.c. Tizio ha inoltre nominato Sempronio direttore dei lavori, attribuendogli compiti di progettazione e vigilanza sull'esecuzione (art. 1659 c.c.), con obbligo di diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c. Le parti hanno concordato che la fornitura dei materiali fosse a carico di Tizio, salvo il dovere di Caio di segnalarne eventuali inidoneità (art. 1661 c.c.).

2. L'insorgenza dei vizi e l'inadempimento

Al termine dei lavori, Tizio ha constatato la persistenza delle infiltrazioni, riconducibili a:

- **Difetto dei materiali forniti:** pur se a carico del committente, Caio non ha adempiuto all'obbligo di verificarne l'idoneità, né ha segnalato anomalie, violando gli artt. 1661 e 1176 c.c.
- **Vizi di progettazione:** Sempronio ha redatto un progetto inadeguato, non considerando le criticità strutturali del tetto, in violazione degli artt. 1176 e 2236 c.c.
- **Errori esecutivi:** Caio ha eseguito i lavori con imperizia, ad esempio non rispettando le pendenze necessarie allo smaltimento delle acque, contravvenendo all'art. 1668 c.c.

3. Le conseguenze dannose

Le infiltrazioni hanno reso insalubri gli ambienti, esponendo Tizio a rischi per la salute (art. 32 Cost.) e costi aggiuntivi per riparazioni temporanee. Si configura un danno patrimoniale (spese sostenute, deprezzamento immobile) e non patrimoniale (disagio, pregiudizio alla salubrità), risarcibile ex artt. 1218, 1223 e 2059 c.c.

Violazioni di legge e fondamenti giuridici:

- **Responsabilità di Caio ex art. 1668 c.c.:** Il difetto di conformità dell'opera è imputabile alla sua negligenza, essendo tenuto a garantire l'assenza di vizi nonostante i materiali forniti dal committente. La garanzia decennale ex art. 1669 c.c. non si applica, trattandosi di vizi non occulti, ma la responsabilità contrattuale sussiste per inadempimento.
- **Responsabilità di Sempronio ex artt. 1218 e 2236 c.c.:** In qualità di direttore dei lavori, ha omesso i controlli necessari e redatto un progetto difettoso, violando la diligenza professionale. La giurisprudenza afferma la responsabilità solidale tra progettista e appaltatore per vizi concorrenti.
- **Concorso di colpe ex art. 2055 c.c.:** Le condotte di Caio e Sempronio hanno contribuito allo stesso evento dannoso, imponendo una condanna solidale.

Domande:

Chiesto al Tribunale di:

1. Dichiare la responsabilità di Caio e Sempronio per inadempimento contrattuale e negligenza professionale.
2. Condannare i convenuti in solido al ripristino dell'opera a regola d'arte, con eliminazione dei vizi, ai sensi dell'art. 1668 c.c.
3. Liquidare il risarcimento dei danni patrimoniali (stimati in € [omissis]) e non patrimoniali (€ [omissis]), oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda.
4. Condannare i convenuti al rimborso delle spese legali e processuali.

Conclusioni:

Il presente atto, redatto nel rispetto degli artt. 163 e 164 c.p.c., è notificato nei termini di legge. Si richiede fissazione dell'udienza di prima comparizione ai sensi art. 183-bis c.p.c.

Firma dell'avv. [omissis]

Approfondimenti normativi e giurisprudenziali:

- **Art. 1661 c.c.:** L'appaltatore deve avvisare il committente se i materiali forniti sono inidonei. La Cassazione precisa che l'omessa segnalazione rende l'appaltatore corresponsabile dei danni.

- **Art. 2236 c.c.:** Il professionista è esente da responsabilità solo se l'opera presenta difficoltà tecniche straordinarie, circostanza non sussistente in caso di progettazione di un tetto a falde.

- **Art. 2059 c.c.:** Il danno non patrimoniale è risarcibile se derivante da reato o lesione di diritti inviolabili, come la salubrità dell'abitazione.

Strategia difensiva:

L'atto mira a sfruttare il concorso di responsabilità tra appaltatore e direttore dei lavori, evitando che i convenuti si scarichino reciprocamente la colpa. La richiesta di risarcimento in forma specifica (ripristino dell'opera) è preferibile per garantire a Tizio la soluzione definitiva del problema, mentre il risarcimento pecuniaro copre i danni accessori. La citazione è strutturata per evidenziare il nesso causale tra le negligenze e i danni, cruciale ex art. 1223 c.c.

Elaborato 3)

Tribunale di ...

Atto di Citazione

nell'interesse di

Tizio (c.f. ...) nato a ... il ... e residente a ... in via ... rappresentato e difeso dall'avv.... (c.f. ...) del foro di ... presso cui elegge domicilio digitale all'indirizzo pec ... giusta procura alle liti in calce al presente atto

contro

Caio (c.f. ...; p.iva) nato a ... il ... con domicilio digitale ... risultante da ini-pec

nonché contro

Sempronio (c.f. ...) nato a ... il ... con domicilio digitale ... risultante da inad

In fatto

Tizio è proprietario di una villa unifamiliare sita a ... in ..., distinta al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio ..., part. ..., sub ... "l'Immobile" (doc 1 – Visura Catastale).

Tizio, poiché l'Immobile era affetto da numerose infiltrazioni, decideva di stipulare con Caio (c.f.; p.iva) un contratto d'appalto avente ad oggetto i lavori di rifacimento integrale della copertura dell'Immobile (doc 2 - Contratto d'appalto). Tizio sottoscriveva altresì con Sempronio (c.f. ...) un contratto d'opera avente ad oggetto da un lato la progettazione dell'opera, dall'altro l'assunzione dell'incarico di direttore lavori (doc 3 - Contratto d'opera).

Terminati i lavori Tizio, con rammarico, constatava che l'Immobile risultava ancora affetto da infiltrazioni (doc 4 - fotografie). Immediatamente, Tizio denunciava l'accadimento a Caio e Sempronio, addebitando loro difetti tanto nella realizzazione dell'opera, quanto nella redazione del progetto come risultante dalla perizia svolta per conto di Tizio da ... (doc 5 diffida; doc 6 perizia).

A seguito della denuncia Caio e Sempronio non hanno prestato le garanzie richieste e dovute, di talché Tizio si vedeva costretto a depositare nei loro confronti domanda di mediazione ex D.Lvo 28/2010 conclusasi con esito negativo (doc 7 - Verbale negativo mediazione).

Tizio, a causa del perdurare ed aggravarsi delle condizioni di insalubrità degli ambienti interessati dalle infiltrazioni, ha dovuto sopportare notevoli spese, ad oggi quantificabili in complessivi € ... (doc. 8 - spese).

In diritto

Sui vizi dell'opera di Caio

Quello sottoscritto fra Tizio e Caio è un tipico contratto d'appalto, ex art 1655 c.c., con il quale Caio si è obbligato ad eseguire i lavori di rifacimento integrale del tetto dell'Immobile di Tizio.

Come noto, l'appaltatore, per adempiere l'obbligazione di risultato assunta, deve eseguire l'opus a regola d'arte e compiere tutte quelle attività ed opere che secondo il principio di buona fede e diligenza sono funzionali al raggiungimento del risultato voluto. Nell'appalto, inoltre, la diligenza qualificata ex art 1176, comma II, c.c. rileva anche quando egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui, sicché, l'appaltatore risponde dei vizi dell'opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra nella sua prestazione.

Terminata l'opera, i problemi di infiltrazione, che Caio era chiamato a risolvere, si sono ben presto ripresentati, palesando a Tizio i vizi dell'opera che prontamente sono stati denunciati ai sensi dell'art 1667, comma II, c.c. (cfr doc 5). La perizia commissionata da Tizio ha evidenziato infatti (cfr doc. 6) numerosi errori in fase di esecuzione dell'opera da addebitarsi a Caio. Ai sensi dell'art 1668 c.c. è dunque nel diritto di Tizio richiedere che i vizi siano eliminati a spese di Caio, oltre a richiedere il risarcimento del danno; le infiltrazioni, infatti, hanno causato notevoli disagi a Tizio che si è visto costretto a sostenere spese per complessivi € ... (cfr doc 8).

Sui vizi dell'opera di Sempronio

Il contratto tra Tizio e Sempronio è invece qualificabile ai sensi dell'art 2222 c.c. quale contratto d'opera e prevedeva da un lato la realizzazione del progetto, e dall'altro l'assunzione dell'incarico di direttore dei lavori.

Anche nel caso di Sempronio rilevano i vizi riscontrati nella redazione del progetto (cfr doc. 6), che doveva essere eseguito a regola d'arte, e che sono stati prontamente denunciati ex art 2226, Comma II, c.c.

Ai sensi degli artt. 2226, comma III, c.c. e 1668 c.c. anche nei confronti di Sempronio, Tizio ha diritto di richiedere l'eliminazione dei vizi oltre al risarcimento del danno.

Ai fini della richiesta risarcitoria, rileva anche considerare che il direttore lavori svolge per conto del committente un'attività volta ad assicurare il risultato che il committente si aspetta di conseguire e ciò utilizzando le proprie specifiche competenze tecniche, intellettive ed operative: rientrano così nelle obbligazioni del direttore lavori la verifica delle modalità di esecuzione dell'opera e l'adozione di tutti i necessari accorgimenti volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti.

Non vi è dubbio che, sotto quest'ultimo profilo, Sempronio non possa che essere inadempiente e tenuto a risarcire Tizio.

Sulla responsabilità solidale

Come da consolidato orientamento, in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra appaltatore (Caio) e il progettista/direttore dei lavori (Sempronio), i cui rispettivi

inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art 2055 c.c..

Tutto ciò considerato, Tizio, come sopra rappresentato
e difeso

cita

Caio (c.f. ...; p.iva ...) nato a ... il ... Con domicilio digitale ... risultante da ini-pec e Sempronio (c.f. ...) nato a ... il ... con domicilio digitale ... risultante da inad a comparire avanti l'ILL.mo Tribunale di ... il giorno ... ore ... con l'invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art 166 c.p.c. e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art 168 bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi avanti il Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali e che la parte, sussistendone i presupposti di legge può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Con l'ulteriore avvertimento che in caso di mancata costituzione si procederà in dichiarata contumacia per sentire accolte le seguenti

conclusioni

voglia, l'ILL.mo Tribunale:

in via principale di merito: accertare i vizi riscontrati nelle opere eseguite da Caio e Sempronio e condannarli all'eliminazione dei vizi;

in via principale di merito: condannare Caio e Sempronio, in via solidale, al risarcimento dei danni per complessivi € ... o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;

in ogni caso: con vittoria di spese e compensi.

Si offrono in produzione, con riserva di ulteriore produzione nei termini di cui all'art. 171 ter:

1 - Visura Catastale;

2 - Contratto d'appalto;

3 - Contratto d'opera;

4 - fotografie;

5 - Diffide;

6 - Perizia;

7 - Verbale negativo mediazione;

8 - Spese

Ai fini fiscali si dichiara che il valore della Causa è pari ad € ... e pertanto è dovuto un contributo unificato di € ...

Con osservanza.

Lì, ...

avv. ...

Procura alle liti

Informato ai sensi dell'art. 4 D.Lvo 28/2010 della possibilità di avvalermi del procedimento di mediazione disciplinato dal suddetto articolo e delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 17 e 20, nonché ai sensi dell'art 2 D.L. 132/2014 della possibilità di ricorrere alla Convenzione assistita, io Tizio (c.f. ...) nato a ... il ... e residente a ... in via ... delego a rappresentarmi e difendermi, nell'istaurando procedimento avanti al Tribunale di ... nei confronti di Caio e Sempronio, l'avv. ... (c.f. ...) del foro di ... all'uopo conferendogli i poteri di cui all'art. 83 c.p.c. fra cui quello di transigere la causa, depositare rinunce e farsi sostituire da altro procuratore.

Sono stato informato dei costi del procedimento, nonché reso edotto degli estremi dell'assicurazione professionale.

Presto consenso ai sensi dell'art 13 D.Lvo 196/03 e 13 Reg (UE) 679/16 all'utilizzo dei dati personali per l'espletamento dell'incarico.

Eleggo infine domicilio digitale presso l'indirizzo pec ...

Tizio

è autentica

avv. ...

Relata di notifica

Io sottoscritto avv. ... (c.f. ...) del foro di ... in qualità di procuratore di Tizio, giusta procura in calce all'atto di citazione e allegata alla presente notifica, ai sensi della L 53/94 notifico l'allegato atto di citazione unitamente alla procura alle liti a Caio (c.f.; p.iva) all'indirizzo pec ... estratto da ini-pec e Sempronio (c.f.) all'indirizzo pec ... estratto da inad Attesto che la copia del file "..." allegato è conforme all'originale cartaceo da me redatto e in mio possesso

avv. ...

Elaborato 4)

TRIBUNALE DI _____

ATTO DI CITAZIONE

Per il Sig. TIZIO (C.F. _____), residente in _____, Via _____ n. ___, rappresentato e difeso dall'Avv. _____ (C.F. _____), presso il cui studio in _____, Via _____ n. ___, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al presente atto

ATTORE

CONTRO

Il Sig. CAIO (C.F. _____), residente in _____, Via _____ n. ___.

CONVENUTO

E

Il Sig. SEMPRONIO (C.F. _____), residente in _____, Via _____ n. ___.

CONVENUTO

PREMESSO IN FATTO

Con contratto d'appalto stipulato in data _____, il Sig. Tizio affidava al Sig. Caio l'esecuzione dei lavori di rifacimento integrale della copertura della propria abitazione, consistente in una villa unifamiliare con tetto a falde sita in _____, Via _____ n. ___.

L'intervento si rendeva necessario per porre rimedio alle numerose infiltrazioni d'acqua che da tempo affliggevano l'immobile, compromettendone la salubrità e l'abitabilità.

Nel medesimo contesto, il committente Tizio conferiva al Sig. Sempronio l'incarico di direttore dei lavori, affidandogli sia la progettazione dell'intervento di rifacimento sia la vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere.

Le parti convenivano espressamente che la fornitura dei materiali necessari all'esecuzione dei lavori sarebbe rimasta a carico del committente Tizio, mentre l'appaltatore Caio avrebbe provveduto alla sola posa in opera.

I lavori venivano ultimati in data _____, con rilascio della relativa dichiarazione di fine lavori da parte del direttore dei lavori Sempronio.

Tuttavia, già dopo le prime piogge successive al completamento dell'intervento, si manifestavano nuovamente copiose infiltrazioni d'acqua attraverso la copertura, in misura addirittura superiore a quelle preesistenti.

A seguito di perizia tecnica commissionata dal Sig. Tizio, emergeva che il persistere delle infiltrazioni era riconducibile a tre ordini di cause concorrenti: difetti del materiale fornito dal

committente ma selezionato su indicazione del direttore dei lavori, gravi vizi di progettazione imputabili al Sig. Sempronio, e altrettanto gravi vizi di esecuzione ascrivibili all'appaltatore Caio.

Nonostante i ripetuti solleciti e la formale messa in mora, né l'appaltatore né il direttore dei lavori hanno provveduto ad eliminare i vizi riscontrati, costringendo il Sig. Tizio a convivere con una situazione di grave insalubrità degli ambienti interessati dalle infiltrazioni, con conseguenti danni alla salute e al patrimonio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La fattispecie in esame configura una complessa vicenda di responsabilità contrattuale che coinvolge sia l'appaltatore che il direttore dei lavori, ciascuno per i profili di propria competenza.

Sulla responsabilità dell'appaltatore

L'art. 1667 del codice civile stabilisce che l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, disponendo che il committente può chiedere che le une e gli altri siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.

Nel caso di specie, i vizi di esecuzione accertati dalla perizia tecnica configurano una grave violazione dell'obbligo dell'appaltatore di eseguire l'opera a regola d'arte, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, c.c., che impone nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale la diligenza del buon professionista.

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che "in tema di appalto, l'appaltatore risponde dei vizi e delle difformità dell'opera derivanti dall'imperfetta esecuzione, anche quando i materiali siano stati forniti dal committente, salvo che non provi che i vizi dipendono esclusivamente dalla inidoneità dei materiali stessi e che egli ne abbia tempestivamente denunciato l'inidoneità al committente".

La circostanza che i materiali siano stati forniti dal committente non esonerà quindi l'appaltatore dalla responsabilità per i vizi di esecuzione, né dalla responsabilità per non aver segnalato l'eventuale inidoneità dei materiali stessi, in ossequio al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c.

Sulla responsabilità del direttore dei lavori

Il direttore dei lavori, nella duplice veste di progettista e supervisore dell'esecuzione, assume nei confronti del committente una responsabilità di natura professionale disciplinata dall'art. 2236 c.c., che limita la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale ai soli casi di dolo o colpa grave quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

Tuttavia, la progettazione e direzione dei lavori di rifacimento di una copertura non presenta caratteri di particolare complessità tecnica tali da invocare la limitazione di responsabilità

prevista dalla norma citata. Il professionista risponde quindi secondo i criteri ordinari della responsabilità contrattuale.

La Corte di Cassazione ha precisato che "il direttore dei lavori, quale ausiliario del committente, è tenuto a svolgere la propria attività con la diligenza del buon professionista, controllando e vigilando sull'operato dell'appaltatore affinché esso sia conforme al progetto e alle regole dell'arte, e segnalando tempestivamente al committente eventuali vizi o difformità dell'opera".

Nel caso in esame, il Sig. Sempronio ha mancato sia sotto il profilo progettuale, predisponendo un progetto affetto da vizi tali da non garantire l'impermeabilizzazione della copertura, sia sotto il profilo della vigilanza, non rilevando e non impedendo i vizi di esecuzione posti in essere dall'appaltatore.

Inoltre, avendo partecipato alla selezione dei materiali poi rivelatisi difettosi, il direttore dei lavori risponde anche per colpa in eligendo, non avendo verificato con la dovuta diligenza professionale l'idoneità tecnica dei materiali prescelti.

Sul concorso di responsabilità

La compresenza di vizi riconducibili sia all'appaltatore che al direttore dei lavori configura un'ipotesi di concorso di cause nella produzione del danno, disciplinata dall'art. 2055 c.c., che prevede la responsabilità solidale di tutti i corresponsabili nei confronti del danneggiato.

La giurisprudenza ha chiarito che "in caso di danni derivanti da vizi dell'opera, sussiste responsabilità solidale tra appaltatore e direttore dei lavori quando entrambi abbiano concorso con il proprio comportamento colposo alla causazione del danno, ferma restando la facoltà di regresso tra i condebitori secondo le rispettive responsabilità".

Sul danno risarcibile

Oltre al diritto all'eliminazione dei vizi a spese dei responsabili, il committente ha diritto al risarcimento di tutti i danni conseguenti all'inadempimento, compresi sia il danno emergente che il lucro cessante, ai sensi dell'art. 1223 c.c.

Nel caso di specie, il danno si sostanzia non solo nei costi necessari per il ripristino dell'opera a regola d'arte, ma anche nel pregiudizio derivante dal protrarsi delle condizioni di insalubrità dell'immobile, con conseguente diminuzione del valore locativo e della qualità della vita degli occupanti.

La Suprema Corte ha riconosciuto che "il danno da infiltrazioni in un immobile abitativo comprende, oltre ai costi di ripristino, anche il disagio abitativo sofferto dagli occupanti e la diminuzione del godimento dell'immobile per tutto il periodo necessario all'eliminazione del vizio".

PER QUESTI MOTIVI

Il Sig. Tizio, come sopra rappresentato e difeso, cita i Sigg.ri Caio e Sempronio a comparire davanti al Tribunale di _____, all'udienza che sarà fissata ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., con invito a costituirsi in giudizio nei termini di cui all'art. 166 c.p.c. e con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

In via principale:

- Accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei convenuti Caio e Sempronio per i vizi dell'opera di rifacimento della copertura dell'immobile di proprietà dell'attore;
- Condannare i convenuti, in solido tra loro, a provvedere a proprie cure e spese all'eliminazione di tutti i vizi e difetti riscontrati nell'opera, mediante integrale rifacimento della copertura secondo le regole dell'arte, entro il termine che il Tribunale vorrà stabilire;
- Condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dall'attore in conseguenza dei vizi dell'opera, danni da quantificarsi in corso di causa o in separato giudizio, e comunque non inferiori ad Euro _____, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo;

In via subordinata:

- Nella denegata ipotesi di mancata eliminazione dei vizi nel termine stabilito, autorizzare l'attore a far eseguire i lavori necessari a terzi, con addebito delle relative spese ai convenuti;

In ogni caso:

- Condannare i convenuti alla refusione delle spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

Si producono in comunicazione:

1. Contratto di appalto
2. Incarico di direzione lavori
3. Perizia tecnica sui vizi riscontrati
4. Documentazione fotografica
5. Corrispondenza intercorsa tra le parti
6. Preventivi per lavori di ripristino

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della causa è pari ad Euro _____.

_____ , lì _____

Avv. _____

Elaborato 5)

TRIBUNALE ORDINARIO DI [Indicare il Foro Competente, es. Roma, Milano, etc.]

ATTO DI CITAZIONE

PER

Il Sig. **Tizio**, nato a [Luogo di nascita] il [Data di nascita], residente in [Indirizzo completo], C.F. [Codice Fiscale], elettivamente domiciliato in [Indirizzo dello studio legale], presso e nello studio dell'Avv. [Nome e Cognome dell'Avvocato], C.F. [Codice Fiscale Avvocato], PEC [PEC Avvocato], Fax [Numero Fax Avvocato], che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale apposta in calce al presente atto (doc. 1);

ATTORE

CONTRO

1. Il Sig. **Caio**, titolare dell'omonima impresa individuale [o specificare forma societaria, se nota], con sede in [Indirizzo completo], C.F./P.IVA [Codice Fiscale/Partita IVA], in persona del legale rappresentante pro tempore;
2. Il Sig. **Sempronio**, nato a [Luogo di nascita] il [Data di nascita], residente in [Indirizzo completo], C.F. [Codice Fiscale], esercente la professione di [es. Ingegnere/Architetto/Geometra], iscritto all'Albo [Specificare Albo] della Provincia di [Provincia] al n. [Numero iscrizione];

CONVENUTI

OGGETTO: Azione di responsabilità per vizi e difformità dell'opera ex artt. 1667, 1668, 1669 c.c. e per responsabilità professionale ex artt. 1176 co. 2, 2236 c.c.; richiesta di condanna all'eliminazione dei vizi e al risarcimento dei danni.

FATTO

1. Il Sig. Tizio è proprietario di un immobile ad uso abitativo, costituito da una villa unifamiliare sita in [Indirizzo completo dell'immobile], identificato catastalmente al N.C.E.U. del Comune di [Comune], Foglio [Numero], Particella [Numero], Subalterno [Numero].
2. A causa di annose e persistenti infiltrazioni d'acqua provenienti dalla copertura dell'edificio, gravemente ammalorata, l'attore si determinava ad affidare i lavori di rifacimento integrale del tetto a falde della suddetta abitazione.
3. A tal fine, in data [Data stipula contratto], il Sig. Tizio stipulava con l'impresa del Sig. Caio un contratto d'appalto avente ad oggetto la completa ristrutturazione della copertura (doc. 2 – Contratto d'appalto). Il corrispettivo veniva pattuito in Euro [Importo].
4. Contestualmente, ovvero in data [Data nomina D.L.], l'attore conferiva al Sig. Sempronio, professionista del settore edile [specificare qualifica], l'incarico di Direttore dei Lavori,

comprendente sia la fase di progettazione esecutiva dell'intervento sia l'attività di alta sorveglianza e direzione tecnica durante l'esecuzione delle opere da parte dell'impresa Caio (doc. 3 – Lettera d'incarico D.L.).

5. Come espressamente previsto nel contratto d'appalto (cfr. art. [Numero articolo] del doc. 2), la fornitura di tutti i materiali necessari all'esecuzione dei lavori (quali, a titolo esemplificativo, elementi di tenuta, isolanti, tegole, lattonerie, etc.) rimaneva a carico del committente, Sig. Tizio, il quale vi provvedeva secondo le indicazioni progettuali e le richieste operative formulate nel corso dei lavori.

6. I lavori, iniziati in data [Data inizio lavori], venivano formalmente dichiarati ultimati dall'impresa Caio in data [Data fine lavori], come da relativo verbale di fine lavori (doc. 4). Il corrispettivo veniva integralmente saldato dal Sig. Tizio (doc. 5 – Fatture e quietanze).

7. Tuttavia, già in occasione delle prime precipitazioni atmosferiche successive alla conclusione dei lavori, verificatesi a partire dal [Data prime infiltrazioni post-lavori], l'attore constatava con sgomento la persistenza delle infiltrazioni d'acqua all'interno dell'abitazione, in particolare nei locali sottotetto e nelle stanze del piano superiore, in misura addirittura peggiore rispetto alla situazione antecedente l'intervento.

8. A fronte di ciò, il Sig. Tizio provvedeva immediatamente a denunciare i vizi sia all'appaltatore Caio sia al Direttore dei Lavori Sempronio, mediante raccomandate A/R del [Data denuncia vizi] (doc. 6 e doc. 7). Nelle missive, oltre a lamentare la persistenza del fenomeno infiltrativo, l'attore chiedeva un sopralluogo congiunto e un intervento risolutivo urgente.

9. Nonostante plurimi solleciti verbali e scritti (doc. 8 – Eventuali ulteriori solleciti), né l'impresa Caio né il Direttore Lavori Sempronio si attivavano concretamente per verificare la situazione e porre rimedio ai gravi difetti manifestatisi.

10. Stante l'inerzia dei convenuti e l'aggravarsi della situazione, con evidenti macchie di umidità, muffe e distacchi di intonaco nei locali interessati, il Sig. Tizio si vedeva costretto a far eseguire una perizia tecnica di parte dall'Ing. [Nome del perito di parte], al fine di accettare le cause dei vizi e quantificare i costi per il ripristino.

11. Dalla relazione tecnica redatta dall'Ing. [Nome perito], che si produce in copia (doc. 9 – Perizia tecnica di parte), è emerso inequivocabilmente che le persistenti infiltrazioni sono imputabili ad un concorso di cause:

* **Vizi di esecuzione:** L'impresa Caio ha eseguito le opere in modo non conforme alle regole dell'arte, con particolare riferimento [Descrivere sommariamente i vizi esecutivi riscontrati, es: errata posa degli elementi di tenuta, sigillature inadeguate, errata pendenza delle falde o dei canali di gronda, etc.]. Tali errori realizzativi compromettono la funzionalità impermeabilizzante della copertura.

* **Vizi di progettazione:** Il progetto redatto dal Sig. Sempronio presentava lacune e/o errori [Descrivere sommariamente i vizi progettuali, es: errata scelta della stratigrafia, inadeguato

dimensionamento degli elementi di smaltimento acque, mancata previsione di accorgimenti tecnici essenziali per quel tipo di copertura, etc.], che hanno inciso negativamente sulla corretta realizzazione e sulla tenuta all’acqua dell’opera.

* **Difetto del materiale:** Taluni materiali forniti dal committente Tizio, sebbene conformi alle specifiche indicate [o verificare se vi erano specifiche], presentavano difetti intrinseci [Descrivere il difetto del materiale, es: lotti di tegole non perfettamente impermeabili, guaina difettosa, etc.] che hanno contribuito al verificarsi delle infiltrazioni.

12. La perizia ha altresì evidenziato come il Sig. Sempronio, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, sia venuto meno ai propri obblighi di vigilanza, omettendo di controllare adeguatamente la conformità dell’esecuzione al progetto e alle regole dell’arte, nonché di verificare, nei limiti della normale diligenza, l’idoneità dei materiali impiegati, ancorché forniti dal committente.

13. Il costo stimato per i lavori necessari all’eliminazione dei vizi e al completo ripristino della funzionalità della copertura ammonta, secondo la perizia di parte, ad Euro [Importo stimato per il ripristino].

14. Oltre al danno rappresentato dalla necessità di eseguire nuovamente, e correttamente, i lavori di rifacimento del tetto, il Sig. Tizio ha subito e subisce tuttora un ingente danno derivante dal perdurare delle condizioni di insalubrità degli ambienti sottostanti la copertura (locali sottotetto, camere da letto, etc.), resi parzialmente inagibili o comunque insalubri a causa dell’umidità, della formazione di muffe e del degrado delle finiture interne (doc. 10 – fotografie dello stato dei luoghi; doc. 11 – eventuali certificazioni mediche o relazioni ASL se disponibili). Tale danno incide negativamente sulla salubrità dell’abitazione e sulla qualità della vita dell’attore e della sua famiglia, configurando un danno non patrimoniale risarcibile, oltre ai danni materiali alle strutture e alle finiture interne dell’immobile.

DIRITTO

L’odierna azione trova fondamento nelle disposizioni codistiche in materia di appalto e di responsabilità professionale, nonché nei principi generali in tema di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Sulla responsabilità dell’appaltatore Caio

La posizione dell’impresa Caio deve essere valutata alla luce degli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile.

L’art. 1667 c.c. stabilisce che l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. Tali vizi devono essere denunciati dal committente entro sessanta giorni dalla scoperta, termine pacificamente rispettato nel caso di specie (cfr. doc. 6). L’azione si prescrive in due anni dalla consegna dell’opera, termine anch’esso non decorso.

I vizi riscontrati nella perizia di parte (doc. 9), consistenti in errori di esecuzione che compromettono la funzione impermeabilizzante del tetto, integrano pienamente la fattispecie dei vizi rilevanti ai sensi dell'art. 1667 c.c.

Ai sensi dell'art. 1668 c.c., il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore. Nel caso di specie, l'attore chiede primariamente l'eliminazione dei vizi a cura e spese dell'appaltatore convenuto.

Tuttavia, la gravità dei difetti riscontrati, che rendono la copertura inidonea alla sua funzione essenziale (protezione dalle intemperie) e pregiudicano la funzionalità e la salubrità di parte dell'edificio, appare riconducibile anche alla più grave fattispecie prevista dall'art. 1669 c.c. Tale norma disciplina la "Rovina e difetti di cose immobili" destinate per loro natura a lunga durata, stabilendo una responsabilità decennale dell'appaltatore (e degli altri soggetti indicati) qualora l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovini in tutto o in parte, ovvero presenti evidente pericolo di rovina o *gravi difetti*.

La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che rientrano nei *gravi difetti* di cui all'art. 1669 c.c., non solo i fenomeni che incidono sulla stabilità strutturale dell'edificio, ma anche quelle alterazioni che, pur riguardando parti secondarie, compromettano in modo grave la funzionalità globale dell'immobile e l'abitabilità dello stesso. In particolare, le infiltrazioni d'acqua provenienti dalla copertura, tali da rendere insalubri gli ambienti sottostanti, sono state ripetutamente qualificate come "grave difetto" ai sensi dell'art. 1669 c.c..

Anche in questo caso, la denuncia è avvenuta entro l'anno dalla scoperta (art. 1669 co. 1 c.c.) e l'azione viene intrapresa entro l'anno dalla denuncia (art. 1669 co. 2 c.c.).

La responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c. sussiste anche qualora i difetti siano imputabili ad insufficienze progettuali o a difetti dei materiali, ove egli non dimostri di aver agito quale *nudus minister*, ovvero di aver segnalato tali carenze al committente e/o al direttore dei lavori. Nel caso di specie, non risulta che l'impresa Caio abbia sollevato contestazioni o riserve né sul progetto né sui materiali durante l'esecuzione dei lavori. Anzi, la perizia evidenzia specifiche negligenze e imperizie nell'esecuzione (doc. 9), che costituiscono autonoma fonte di responsabilità.

Sulla responsabilità del Direttore dei Lavori Sempronio

Il Sig. Sempronio è stato incaricato dal committente non solo della progettazione, ma anche della direzione dei lavori, con compiti quindi di controllo tecnico-contabile e di sorveglianza sulla corretta esecuzione delle opere. Egli risponde del proprio operato ai sensi degli artt. 1176, comma 2, c.c. (diligenza del professionista) e 2236 c.c. (responsabilità del prestatore d'opera intellettuale).

La sua responsabilità nel caso di specie è duplice:

a) **Responsabilità per vizi di progettazione:** Come emerso dalla perizia (doc. 9), il progetto redatto dal Sig. Sempronio presentava carenze che hanno concorso a determinare le infiltrazioni. Il progettista risponde per gli errori contenuti negli elaborati tecnici che abbiano causato vizi nell'opera realizzata.

b) **Responsabilità per omessa o insufficiente vigilanza:** Il Direttore dei Lavori ha l'obbligo, derivante dal contratto d'opera professionale, di sorvegliare affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto, impartendo le opportune disposizioni all'appaltatore e controllandone l'operato. Tale obbligo comprende anche la verifica della idoneità, almeno apparente, dei materiali impiegati, anche se forniti dal committente. La giurisprudenza sottolinea come il D.L. debba rifiutare materiali palesemente inadatti o difettosi, ovvero segnalarne l'inidoneità al committente. Nel caso di specie, il Sig. Sempronio ha colposamente omesso di rilevare e contestare i vizi di esecuzione dell'impresa Caio e non ha adeguatamente verificato la conformità e l'idoneità dei materiali messi in opera, venendo meno ai propri doveri di diligenza qualificata.

Anche il Direttore dei Lavori, al pari del progettista, può essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 1669 c.c. qualora i gravi difetti dell'opera siano causalmente riconducibili alla sua condotta colposa, sia essa attiva (errori di progettazione o direttive errate) sia omissiva (omessa vigilanza, mancata contestazione di vizi esecutivi o di materiali inadeguati). La giurisprudenza è pacifica nell'estendere l'applicazione dell'art. 1669 c.c. anche al direttore dei lavori.

Sul concorso di cause e sulla responsabilità solidale

Come accertato dalla perizia di parte (doc. 9), i gravi difetti lamentati sono il risultato di un concorso di fattori: vizi esecutivi imputabili all'appaltatore Caio, vizi progettuali e di vigilanza imputabili al Direttore dei Lavori Sempronio, e difetti intrinseci di alcuni materiali forniti dal committente Tizio.

Per quanto concerne i vizi imputabili all'appaltatore e al direttore dei lavori, sussiste tra loro una responsabilità solidale nei confronti del committente danneggiato. Infatti, quando un medesimo danno è provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità (contrattuale per l'appaltatore, professionale per il D.L.) o in base a diverse condotte illecite (errori esecutivi, errori progettuali, omessa vigilanza) che abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, tali soggetti sono tenuti in saldo al risarcimento, ai sensi dell'art. 2055 c.c., norma applicabile anche quando le responsabilità derivino da inadempimenti contrattuali distinti ma convergenti nel cagionare il danno finale. L'attore ha quindi diritto di chiedere l'integrale ripristino e risarcimento a ciascuno dei convenuti, salvo il loro diritto di regresso nei rapporti interni.

Per quanto riguarda il difetto dei materiali forniti dal committente, si osserva che tale circostanza, pur potendo astrattamente rilevare ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (concorso del fatto colposo del creditore), non elide la responsabilità dei convenuti. Infatti, sia l'appaltatore sia il direttore dei lavori hanno un dovere professionale di controllare i materiali

e di segnalare eventuali difetti o inidoneità manifeste. L'averli accettati e messi in opera senza riserve, unitamente agli specifici errori di esecuzione e di progettazione/vigilanza, fonda comunque la loro responsabilità per i vizi complessivi dell'opera. Sarà eventualmente il Giudice, all'esito dell'istruttoria e magari di una Consulenza Tecnica d'Ufficio, a valutare l'incidenza causale del difetto del materiale ai fini di una eventuale, parziale, riduzione del risarcimento dovuto dai convenuti, ma ciò non esclude il diritto dell'attore ad agire per l'eliminazione dei vizi e il risarcimento dei danni conseguenti alle condotte colpose dei convenuti.

Sulla richiesta di eliminazione dei vizi e risarcimento del danno

Ai sensi dell'art. 1668 c.c. e dei principi generali, l'attore ha diritto a chiedere in via principale la condanna dei convenuti, in solido tra loro, all'eliminazione a loro cura e spese di tutti i vizi e difetti che affliggono la copertura dell'immobile, eseguendo tutte le opere necessarie a renderla pienamente funzionale e conforme alle regole dell'arte, secondo le indicazioni che verranno eventualmente fornite da un Consulente Tecnico d'Ufficio.

In subordine, qualora l'eliminazione diretta non fosse possibile o fosse eccessivamente onerosa, si chiede la condanna dei convenuti al pagamento della somma corrispondente al costo dei lavori di ripristino, quantificata in via indicativa dalla perizia di parte in Euro [Importo stima perito di parte], o nella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria, anche tramite CTU.

Oltre al ripristino dell'opera, l'attore ha diritto al risarcimento di tutti i danni subiti a causa dei vizi. Tali danni comprendono:

- * I danni materiali alle parti interne dell'abitazione (intonaci, pitture, eventuali arredi) danneggiate dalle infiltrazioni, da quantificarsi in corso di causa, anche a mezzo CTU.
- * Il danno non patrimoniale derivante dalla compromissione della salubrità degli ambienti e del pieno godimento dell'abitazione, a causa della persistente umidità, muffe e degrado. Tale danno incide sulla qualità della vita e potenzialmente sulla salute degli occupanti, e si chiede venga liquidato in via equitativa dal Giudice, nella misura ritenuta di giustizia.

Sulla necessità di una Consulenza Tecnica d'Ufficio

Stante la natura tecnica delle questioni controverse (individuazione precisa delle cause dei vizi, ripartizione delle responsabilità, quantificazione dei costi di ripristino e dei danni conseguenti), si ritiene indispensabile l'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) che accerti: a) la natura, l'entità e le cause dei vizi lamentati; b) la riconducibilità di tali vizi a errori di progettazione, a errori di esecuzione, a difetti dei materiali o a una combinazione di essi; c) l'eventuale incidenza del comportamento del direttore dei lavori; d) le opere necessarie per l'eliminazione dei vizi e il ripristino della funzionalità della copertura; e) i costi di tali opere; f) i danni materiali subiti dall'attore all'interno dell'abitazione a causa delle infiltrazioni.

Tutto ciò premesso e considerato, il Sig. Tizio, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

CITA

1. Il Sig. **Caio**, titolare dell'omonima impresa individuale [o specificare forma societaria], con sede in [Indirizzo completo], C.F./P.IVA [Codice Fiscale/Partita IVA];

2. Il Sig. **Sempronio**, residente in [Indirizzo completo], C.F. [Codice Fiscale];

a comparire dinanzi al Tribunale Ordinario di [Foro Competente], Sezione e Giudice designandi, all'udienza che si terrà il giorno **[Indicare una data compatibile con i termini a comparire ex art. 163-bis c.p.c.]***, ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., ovvero almeno dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

In via principale:

1. Accertare e dichiarare la sussistenza dei gravi vizi e difetti nell'opera di rifacimento della copertura dell'immobile di proprietà dell'attore, sito in [Indirizzo immobile], eseguiti dall'impresa del Sig. Caio su progetto e sotto la direzione lavori del Sig. Sempronio, come descritti in narrativa.

2. Accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei convenuti Sig. Caio, ex artt. 1667, 1668, 1669 c.c., e Sig. Sempronio, ex artt. 1176 co. 2, 2236, 1669 c.c., nella causazione dei suddetti vizi e dei danni conseguenti.

3. Per l'effetto, condannare i convenuti Sig. Caio e Sig. Sempronio, in solido tra loro, ad eseguire a loro cura e spese tutte le opere necessarie per l'eliminazione completa dei vizi e difetti lamentati e per il ripristino della perfetta funzionalità e impermeabilità della copertura dell'immobile attuale, secondo le modalità che saranno eventualmente indicate dalla disposta CTU, entro un termine da fissarsi da parte dell'Ill.mo Giudice.

In via subordinata:

4. Nella denegata ipotesi di impossibilità o eccessiva onerosità dell'eliminazione diretta dei vizi, condannare i convenuti Sig. Caio e Sig. Sempronio, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma corrispondente al costo delle opere necessarie per il ripristino, quantificata in Euro [Importo stima perito di parte] come da perizia di parte (doc. 9), ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa, anche a mezzo di CTU, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.

In ogni caso:

5. Condannare i convenuti Sig. Caio e Sig. Sempronio, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attore a causa dei vizi dell'opera e del perdurare delle infiltrazioni, ivi compresi i danni materiali alle parti interne dell'immobile e il danno non patrimoniale da compromissione della salubrità e del godimento dell'abitazione, da liquidarsi in corso di causa, anche in via equitativa, nella misura che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
6. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.

In via istruttoria:

Si chiede l'ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio volta ad accertare quanto indicato in parte narrativa.

Si producono mediante deposito telematico i seguenti documenti:

1. Procura speciale alle liti;
2. Contratto d'appalto del [Data];
3. Lettera d'incarico Direttore dei Lavori del [Data];
4. Verbale di fine lavori del [Data];
5. Fatture e quietanze di pagamento;
6. Raccomandata A/R a Caio del [Data];
7. Raccomandata A/R a Sempronio del [Data];
8. Eventuali ulteriori solleciti;
9. Perizia tecnica di parte Ing. [Nome perito] del [Data];
10. Documentazione fotografica stato dei luoghi;
11. Eventuale documentazione medica/ASL.

Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori, anche testimoniali, nei termini di legge.

Dichiarazione di valore:

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile [oppure: si dichiara che il valore è di Euro XXXXX e che pertanto il contributo unificato ammonta ad Euro YYYY].

[Luogo], [Data]

Avv. [Nome e Cognome Avvocato]

(firmato digitalmente)

PROCURA SPECIALE ALLE LITI

Io sottoscritto Tizio, nato a [Luogo di nascita] il [Data di nascita], residente in [Indirizzo completo], C.F. [Codice Fiscale], informato ai sensi dell'art. 4, co. 3, D.Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; informato ai sensi dell'art. 2, co. 7, D.L. n. 132/2014 della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto; deego l'Avv. [Nome e Cognome Avvocato], del Foro di [Foro], a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e in ogni sua fase, grado e stato, compresi l'eventuale esecuzione e i giudizi di opposizione e impugnazione, conferendogli ogni più ampia facoltà prevista dalla legge, ivi comprese quelle di transigere, conciliare, quietanzare, rinunciare agli atti e accettare rinunce, chiamare in causa terzi, deferire giuramento, nominare sostituti processuali, richiedere provvedimenti cautelari, riassumere la causa, ricevere pagamenti e rilasciare quietanze. Eleggo domicilio presso il suo studio in [Indirizzo studio legale]. Dichiaro di aver ricevuto l'informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Luogo, Data

Firma di Tizio

(Tizio)

È autentica

Avv. [Nome e Cognome Avvocato]

(firmato digitalmente)

RELATA DI NOTIFICAZIONE (a cura dell’Ufficiale Giudiziario o dell’Avvocato in proprio ex L. 53/1994)